


PARTE IV



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E
AMBIENTALE

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E PAESISTICA

Genova, 3 ottobre 2003

Prot. n. 145974/1729
Allegati: 3

Anticipata via posta elettronica

Oggetto: Rinnovo delle concessioni demaniali
marittime.

Ai Comuni costieri della
Liguria

e, p.c.

All'Agenzia del Demanio

Alla Direzione Marittima della
Liguria

Alle Autorità Portuali di:
- Genova
- La Spezia
- Savona

LORO INDIRIZZI

In vista della scadenza di gran parte delle concessioni demaniali marittime attualmente in corso di validità ed al fine di assicurare una uniformità nell'adozione degli atti amministrativi di competenza delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m. ¹, si ritiene opportuno fornire, anche con riferimento al comma 5 dell'articolo 2 della citata legge regionale ², le indicazioni di seguito esplicitate.

- - - - -

Con riferimento al quadro della legislazione statale in oggi vigente, si richiama in primo luogo l'approvazione della Legge 8 luglio 2003 n. 172 ³, la quale ha chiarito, ai comma 1 e 2

¹ La legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 è consultabile, nel testo contenente le modifiche introdotte con la legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1, sul sito internet della Regione Liguria (www.regione.liguria.it) all'indirizzo http://www.regione.liguria.it/territor/11_costa/demanio/lr13_99.pdf.

L'articolo 10 così dispone:

"1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:

[.....]

b) al rilascio e rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;

c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del piano di utilizzazione delle aree, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

[.....]".

² L'articolo 2 comma 5 così dispone:

"La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge."

³ La Legge 8 luglio 2003 n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003 n. 161. Con tale Legge, tra l'altro, è stato modificato ed interpretato l'articolo 01 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, come convertito, con

dell'art. 13, che le concessioni per le quali la durata temporale era stata elevata – dalla Legge 88/2001 – da quattro a sei anni sono esclusivamente quelle per finalità turistico-ricreative, operando sia attraverso una modifica esplicita, sia offrendo una interpretazione autentica della legislazione vigente ⁴.

La durata delle altre concessioni demaniali marittime ⁵ resta fissata in quattro anni; sono ovviamente escluse da tali previsioni quelle concessioni da rilasciarsi per atto pubblico, ad esempio a fronte di opere di difficile rimozione ⁶, la cui durata deve comunque essere correlata agli investimenti programmati.

L'interpretazione fornita dalla Legge 172/2003 limita anche la portata del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1 ⁷, nel senso che il rinnovo automatico previsto per le concessioni demaniali marittime la cui scadenza è stata prorogata

modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e successivamente modificato dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88.

⁴ L'articolo 13 precisa che le concessioni di che trattasi sono solo quelle per l'esercizio delle attività elencate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 01 del D.L. 400/1993 e, cioè, quelle relative a:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Sempre l'articolo 13 precisa che l'elevazione da quattro a sei anni non riguarda le concessioni, ancorché per finalità turistico-ricreative, situate all'interno delle circoscrizioni territoriali sottoposte alle Autorità Portuali.

Di seguito si riporta il testo dei comma 1 e 2 dell'articolo 13 della Legge 172/2003:

1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".

⁵ Compresa quelle citate nel primo alinea del comma 1 dell'articolo 01, e cioè quelle "per servizi pubblici e per servizi ed attività portuali e produttive".

⁶ La Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001 offre in allegato la Tabella denominata "Tipologia delle opere" che distingue quelle di facile da quelle di difficile rimozione; si riporta di seguito la citata Tabella:

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	FORMA DELLA CONCESSIONE
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.	Atto formale
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Atto formale
C	Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.	Licenza
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrato.	Licenza
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.	Atto formale
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.	Licenza
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.	Licenza

⁷ Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2002 recita:

"5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993 n. 494, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione."

dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2003⁸ sussiste con esclusivo riferimento a quelle per finalità turistico-ricreative⁹.

- - - - -

Con riferimento alla forma dell'atto da assumere, si evidenzia come il Legislatore statale, nel modificare da quattro a sei anni la durata delle concessioni di cui si tratta, non ha operato la necessaria correlazione con gli articoli 8 e 9 del Regolamento per la navigazione marittima¹⁰ (i quali, come è noto, prevedono che le concessioni di durata non superiore ai quattro anni siano rilasciate con licenza e quelle oltre i quattro anni siano rilasciate con atto formale).

Per ovviare a tale mancata correlazione tra la norma legislativa e quella regolamentare, la legge regionale 1/2002, al comma 5 dell'articolo 7, ha stabilito che le concessioni la cui durata era stata prorogata dalla citata legge dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2003 siano rinnovate "senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico". Del pari, anche il Legislatore statale ha cercato di superare tale problema: infatti, il comma 3 dell'articolo 13 della Legge 172/2003 ha stabilito che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di competenza degli organi statali¹¹ siano rilasciate con licenza.

Per analogia si può quindi ragionevolmente affermare che le restanti concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la cui durata è stata elevata da quattro a sei anni, possono essere rinnovate con licenza.

- - - - -

In relazione, invece, alla questione del cosiddetto rinnovo automatico, introdotto dalla L. 88/2001 per le concessioni per finalità turistico-ricreative (rilasciate per una durata di sei anni) e previsto dalla l.r. 1/2002 per quelle prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 7¹² della ora citata legge regionale, si ritiene che l'espressione "rinnovo automatico" vada a configurare un istituto per effetto del quale il rinnovo della concessione in scadenza richieda lo svolgimento di una istruttoria in forma semplificata, peraltro da attivarsi a seguito di una manifestazione di volontà da parte dell'interessato.

Appare infatti evidente che le concessioni per essere rinnovate richiedano un atto di impulso da parte dell'interessato, anche in riferimento alle responsabilità che lo stesso assume per l'essere concessionario; inoltre il rinnovo della concessione deve necessariamente, anche nell'interesse del concessionario, manifestarsi con l'emissione di un atto amministrativo, da registrarsi e che comunque presuppone lo svolgimento di una istruttoria tecnica, sia pure ridotta rispetto ad una istanza di concessione ex novo.

Detta istruttoria deve certamente tenere conto del fatto che il "rinnovo automatico" come sopra previsto per le concessioni demaniali di natura turistico-ricreativa determina, in concreto, una riduzione della discrezionalità dell'Amministrazione rispetto al rilascio o meno del rinnovo della concessione: infatti, i casi di diniego devono essere motivati ai sensi del

⁸ Detta proroga, prevista dal comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2002 si riferisce alle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001.

⁹ Vedi la nota 4.

¹⁰ Il Regolamento per la Navigazione Marittima è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328.

¹¹ Il comma 3 dell'articolo 13 della Legge 172/2003 recita:

"3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".

Per effetto dell'interpretazione autentica fornita dalla medesima Legge 172/2003, le concessioni a cui si riferisce il comma come sopra aggiunto sono quelle per finalità turistico-ricreative elencate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 01 del D.L. 400/1993, come convertito e modificato dalla L. 494/1993 (vedi la nota 4).

¹² Ancorché con la limitazione prima vista, derivante dall'interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della L. 172/2003.

secondo comma dell'articolo 42 del Codice della Navigazione ¹³, che richiede la presenza di uno specifico interesse pubblico.

L'istruttoria può certamente svolgersi con modalità semplificate e senza necessità di acquisire nuovamente i pareri di altre Amministrazioni, ma deve necessariamente verificare il contenuto della concessione (intendendo, ad esempio, la consistenza del bene concesso, l'esistenza di autorizzazioni suppletive da conglobare, la richiesta o l'avvenuto rilascio del nulla osta ai fini idraulici nei casi previsti) nonché la regolarità dei pagamenti del canone e della sovratassa regionale e la loro esatta ed attualizzata determinazione.

Invece il rinnovo delle concessioni per le quali non è prevista la proroga automatica continua ad essere regolato dall'articolo 8 del Regolamento per la Navigazione Marittima ¹⁴. Anche in tal caso è comunque necessaria la richiesta dell'interessato e l'emanazione di un apposito atto da parte dell'Amministrazione competente.

In ogni caso la rinnovazione dell'atto di concessione rappresenta un adempimento doveroso anche al fine di consentire ai Comuni ed alle altre Autorità preposte di effettuare le previste attività di vigilanza e controllo, costituendo anche per il concessionario un valido riferimento al fine di evitare dubbi o dannose incertezze.

Resta ferma, ovviamente, la validità delle previsioni del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime ¹⁵, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 ¹⁶ per quanto applicabili ai procedimenti di rinnovo di concessioni.

- - - - -

Per facilitare tali operazioni è stata predisposta – anche grazie alla collaborazione dei funzionari di alcuni Comuni maggiormente coinvolti dal problema - una apposita modulistica che viene allegata alla presente. Tale modulistica potrà essere integrata ovvero modificata in relazione alle particolari esigenze o situazioni rilevate.

- - - - -

Con riguardo alla problematica del Sistema Informativo del Demanio ¹⁷, si informa che in data 6 maggio 2003 è stato stipulato tra la Regione Liguria ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un accordo per l'utilizzo condiviso delle basi dati presenti nel ridetto sistema. Tale accordo prevede, tra l'altro, la consegna alla Regione (e, da questa, ai Comuni) degli stralci di mappa in formato A3 da utilizzarsi, ai soli fini interni, per la formazione dei Progetti di Utilizzo delle Aree demaniali e per la gestione del demanio stesso e l'impegno della Regione a definire, attraverso protocolli di intesa, le modalità relative all'utilizzo della

¹³ Il Codice della Navigazione è stato approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327.

Il secondo comma dell'articolo 42 del Codice della Navigazione recita:

“Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.”

¹⁴ L'articolo 8 del Regolamento per la Navigazione marittima recita:

“Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 [regol. cod. nav. 16].”

¹⁵ Il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 9 aprile 2002 n. 18; è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 – parte II del 2 maggio 2002 e notificato ai Comuni in pari data. Il Piano è scaricabile dalla rete internet, collegandosi al sito della Regione Liguria all'indirizzo http://www.regione.liguria.it/territor/11_costa/demanio/del_18_a1.pdf

¹⁶ Gli articoli 8 e 9 del PUD concernono, rispettivamente, le “Prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo” e “Criteri e procedure da seguirsi in casi particolari”.

¹⁷ L'articolo 104, comma 1, lettera qq) del citato D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, introdotta dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 443, mantiene in capo allo Stato le funzioni relative al sistema informativo del demanio marittimo, prevedendo che la sua gestione sia regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 281/1997.

modulistica ministeriale, con particolare riferimento ai modelli D1 e D2 informatizzati ¹⁸, necessario al fine di mantenere aggiornato il sistema.

In attesa della stipula di detti protocolli, si invitano i Comuni ad inserire all'interno delle concessioni e dei provvedimenti di rinnovo o di autorizzazione ex art. 24 la clausola ¹⁹ con la quale il concessionario si impegna a produrre i modelli succitati, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale ed entro un periodo temporale prestabilito.

Gli stralci di mappa saranno prossimamente trasmessi ai Comuni; le Civiche Amministrazioni saranno inoltre debitamente informate con riferimento agli sviluppi circa le modalità di utilizzo del sistema S.I.D.

Non appena perverranno da parte del Ministero gli stralci di mappa, sarà cura dell'Amministrazione regionale la pronta trasmissione ai Comuni. Analogamente si provvederà con riferimento agli sviluppi circa le modalità di utilizzo del sistema S.I.D. anche da parte dei Comuni.

Infine, si preannuncia che è intenzione della scrivente amministrazione organizzare indicativamente nella prima settimana di novembre la seconda edizione del seminario di formazione rivolto ai dipendenti delle Amministrazioni comunali incaricati delle funzioni in materia di demanio marittimo.

Detto seminario, della durata di un giorno e suddiviso in due gruppi, costituirà l'occasione per approfondire sia le tematiche sopra succintamente esaminate, sia altre problematiche, quali quelle relative alla vigilanza, ai controlli ed al sistema sanzionatorio.

Al fine di consentire l'ottimale organizzazione dell'iniziativa, si prega di voler cortesemente comunicare ²⁰ i nominativi dei dipendenti comunali interessati a partecipare (in numero massimo di due per Amministrazione), ai quali sarà direttamente comunicata la data ed il luogo di svolgimento.

Lo scrivente Servizio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE
(dott. arch. Giovanni Gaggero)

¹⁸ La versione informatizzata dei modelli del S.I.D. è ancora in corso di predisposizione; i modelli cartacei, comprensivi delle istruzioni per la compilazione, sono prelevabili dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo http://www.infrastrutturetrasporti.it/mtna.php?p_id=582

¹⁹ La clausola potrebbe consistere nella seguente:

“Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex articolo 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio), ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.”.

Tale clausola è già presente nella quasi generalità delle concessioni demaniali marittime rilasciate a partire dal 1997, in virtù di un apposito invito in tal senso contenuto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 65 del 16 dicembre 1997.


L'articolo 47, lettera f) del Codice della Navigazione recita:

“L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

[.....]

f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.”.

²⁰ La comunicazione deve pervenire entro il 10 ottobre preferibilmente via posta elettronica (all'indirizzo demanio@regione.liguria.it) o via fax (al numero 010 587910); i nominativi trasmessi devono essere corredati dal numero telefonico e da un indirizzo di posta elettronica.



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE PAESISTICA E
AMBIENTALE

DIREZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO

Genova, 23/2/2005

Prot. n. 38433/218

Oggetto: Interventi sulle aree demaniali marittime a uso turistico – ricreativo in applicazione della normativa regionale vigente.

Ai sigg. Sindaci dei Comuni
costieri della Liguria

e p.c.

Ai Presidenti delle Province
della Liguria

Al Direttore della Direzione
Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria

Al Soprintendente per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio della Liguria

Con sempre maggior frequenza pervengono a questo Dipartimento, per varie procedure amministrative (conferenza di servizi, sportello unico, VIA, autorizzazione paesistica, ecc.) progetti inerenti trasformazioni che insistono su aree demaniali marittime nei quali prevale la tendenza all'occupazione delle spiagge con opere sia di carattere pubblico (quali passeggiate a mare o parcheggi) sia privato (stabilimenti balneari, circoli sportivi e ricreativi, rimessaggi, attività commerciali, ecc.), caratterizzate da un diffuso ricorso a volumi e opere permanenti di difficile rimozione, sopra e sotto suolo, con consistente impiego di cemento armato, rivestimenti lapidei, strutture fisse in generale poste a formare barriera visiva verso il mare, il tutto ben poco aderente agli indirizzi e ai vincoli espressamente richiamati dalla normativa regionale vigente in materia, con particolare riferimento:

- all'art. 8, lett. b), punto 15, del Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con D.C.R. n. 18 del 9 aprile 2002, che recita:

“La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile: Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.”

- all'art. 5, punto 6, delle linee guida per spiagge libere e libere-attrezzate approvate con D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, che recita:

“Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde”

Detti progetti rischiano di trasformare in maniera irreversibile gli spazi già esigui delle spiagge liguri e di compromettere l'integrità e la godibilità del paesaggio costiero, con ulteriore riduzione delle visuali aperte sul mare.

Si pone pertanto l'esigenza di una radicale ed urgente inversione di tendenza per garantire la salvaguardia dell'ambiente costiero e il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime contemperando le esigenze turistico-balneari con la ottemperanza delle indicazioni di cui al PTC della Costa e alle più precise disposizioni normative sopra richiamate.

E' noto che in tutto il bacino Mediterraneo molte nazioni in applicazione della Convenzione di Barcellona sottoscritta nel '76 "per la protezione dell'ambiente marino e della zona costiera", hanno già posto un freno alla progressiva occupazione della fascia costiera approvando leggi e regolamenti che, a questo fine, interdicono qualsiasi tipo di costruzione. Il protocollo sulla gestione integrata della zona costiera previsto dalla Convenzione sopra richiamata e in corso di redazione, proporrà peraltro a tutte le Parti contraenti, fra cui l'Italia, l'estensione di questo assetto legislativo.


Tali vincoli e cautele sono dettati anche dalla necessità di contrastare l'aumento della erosione costiera, diventata per molteplici cause non più modificabili (quali l'abbandono delle aree agricole, la regimazione dei corsi d'acqua, il contenimento delle frane) un fenomeno di particolare rilevanza che accentua il pericolo di riduzione delle spiagge specie nei casi di arenili di origine artificiale, come in Liguria, dove la lotta all'erosione è per tale ragione questione quotidiana, impossibile da fronteggiare col solo ricorso a interventi di difesa che si dimostrano sempre più onerosi e complessi.

Per tutte le ragioni dinanzi illustrate, risulta quindi necessario che ogni nuovo intervento su aree demaniali sia improntato a criteri progettuali non invasivi, comportanti il minor uso possibile di strutture, opere e manufatti cementizi ed in muratura permanenti, così da conseguire sia il risultato di una adeguata salvaguardia paesaggistica del litorale che quello di mantenere il più possibile libero il litorale medesimo onde favorire la "resilienza" costiera che si traduce in capacità di migliore difesa naturale nei confronti dei fenomeni erosivi della linea di riva.

Si richiede pertanto ai Comuni, che condividono con la Regione e le Province la responsabilità di una corretta gestione delle aree demaniali marittime, una complessiva e attenta valutazione dello stato attuale e delle previsioni in corso sul proprio litorale, al fine di garantire che nella formazione e approvazione dei diversi strumenti di intervento e nel rilascio degli atti attraverso cui viene disciplinato l'uso delle aree demaniali marittime siano perseguite le finalità sopra indicate e siano, nello specifico, rispettati i vincoli e gli indirizzi regionali vigenti in materia, cui peraltro dovranno attenersi la Regione e le Province nel rilasciare le approvazioni, i nulla osta e le autorizzazioni di propria competenza.

Con preghiera di portare a conoscenza di quanto sopra gli Assessori, i Dirigenti ed i collaboratori che operano nel settore, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Franco Lorenzani)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

DIREZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO

Genova, 9 marzo 2006

Prof. n. 38907/238

Oggetto: **Demanio marittimo**

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E
INDICAZIONI OPERATIVE relativi a:

- obbligatorietà e documentazione del nulla osta regionale ex art. 5 lettera e) del Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime;
- coordinamento tra gli Enti territoriali nell'approvazione di progetti e piani inerenti il demanio marittimo.

Ai Comuni costieri della Liguria:

- Ufficio Demanio marittimo
- Ufficio Urbanistica ed Edilizia
- Sportello Unico per le attività produttive

Alle Province della Liguria

Alla Comunità Montana della
Riviera Spezzina
Ufficio comprensoriale per il
demanio marittimo

*Alla Comunità Montana
Pollupice*
Sportello Unico per le attività
produttive

e, p.c.

Alla Direzione Marittima della
Liguria

Alle Capitanerie di Porto della
Liguria

All'Agenzia del Demanio -
Filiale Liguria

Alle Associazioni di categoria:
SIB
FIBA
CNA Bagni Marini

LORO SEDI

In vista della corretta applicazione dell'articolo 5 lettera e) del vigente Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) concernente il rilascio del nulla-osta regionale, con la presente si forniscono:

- A. chiarimenti interpretativi circa i casi di rilascio del nulla osta regionale;
- B. indicazioni operative e di coordinamento fra gli enti territoriali, finalizzate ad assicurare una efficace gestione degli interventi sul demanio marittimo;
- C. specificazioni sulla documentazione istruttoria indispensabile ai fini del rilascio del nulla osta regionale.

A. Chiarimenti interpretativi

In via preliminare si ricorda che l'articolo 5 lettera e) del PUD prevede l'obbligo dell'acquisizione del nulla osta regionale nei confronti dei seguenti atti:

1. progetti di utilizzo di aree libere e zone del mare territoriale non concesse (secondo quanto previsto dall'articolo 8, lettera b), punti 9 e 17 del PUD medesimo);
2. rilascio di concessioni per atto pubblico o comunque concessioni che riguardino opere di difficile rimozione su aree libere o specchi acquei non concessi;
3. trasformazione di destinazioni d'uso:
 - a. di colonie o bagni di beneficenza;
 - b. di spiagge libere-attrezzate;
 - c. di attività produttive di natura industriale;
 - d. di attività produttive di natura artigianale.

Con riferimento all'obbligo di nulla osta connesso al "rilascio di concessioni per atto pubblico", di cui al sopracitato p.to 2., alcuni Comuni hanno richiesto delucidazioni in merito alla possibile interpretazione che l'obbligo di acquisire il nulla osta regionale sia circoscritto alle sole "concessioni che riguardino opere di difficile rimozione su aree libere o specchi acquei non concessi". Nel merito si precisa al contrario che detto obbligo vige per tutte le fattispecie in cui l'atto pubblico si renda necessario. La seconda parte del p.to 2., dell'art. 5, lett.e), sopra riportato, va letta infatti come mera esemplificazione di uno dei possibili casi da assoggettare a preventivo nulla-osta regionale in quanto collegato al rilascio di una concessione demaniale marittima per atto pubblico, non già come campo che circoscrive l'obbligo del nulla-osta in parola.

Al riguardo si ribadisce che la fattispecie della concessione per atto pubblico è disciplinata dall'articolo 9 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione²¹ il quale prevede detta formalità in caso di concessioni di durata superiore a quattro anni (da leggersi sei anni a norma dell'art. 10, comma 1 della L. n. 88/2001 limitatamente alle concessioni per finalità turistico-ricreative) ovvero che "importino impianti di difficile rimozione"²², ovvero che importino modifiche sostanziali alle concessioni già rilasciate con atto pubblico, secondo quanto disposto dal successivo articolo 24 del ridetto Regolamento.

Pertanto – in conclusione - sussiste l'obbligo di acquisire il nulla-osta regionale in tutti i casi di rilascio di concessioni per atto pubblico a norma del citato articolo 9.

²¹ Il Regolamento per la Navigazione marittima è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 15 febbraio 1952. L'articolo 9 recita: "Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico...".

²² La Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001 offre in allegato la Tabella denominata "Tipologia delle opere" che identifica quelle di difficile rimozione (Tipologie A-B-E) e quelle di facile rimozione (Tipologie C-D-F-G); si riporta di seguito la citata Tabella:

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	FORMA DELLA CONCESSIONE
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.	Atto formale
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Atto formale
C	Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.	Licenza
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.	Licenza
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.	Atto formale
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.	Licenza
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.	Licenza

B. Indicazioni operative e di coordinamento fra gli enti territoriali

Allo scopo di garantire l'effettiva ed uniforme osservanza dei criteri e delle prescrizioni contenuti nel PUD e ribaditi nella nota dello scrivente prot. n. 38433/218/2005 ²³, da osservarsi nell'approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio, paesistico-ambientale e demaniale-marittimo, degli interventi edilizi insistenti sul litorale, si ritiene necessario che nel caso di procedimenti concertativi o di procedure ordinarie avviati dai Comuni per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o di progetti che interessino le aree demaniali marittime e che contemplino interventi di cui all'art. 5, lett. e) del P.U.D. per la cui realizzazione è prescritto il rilascio di nulla-osta regionale, venga contestualmente acquisito un preventivo parere regionale, a prescindere dalla sussistenza di competenze approvative regionali sotto il profilo urbanistico e paesistico-ambientale.

Analogamente si ritiene opportuno che nei procedimenti ordinari di variante a Piani Regolatori Generali non soggetti ad approvazione regionale ovvero di variante a Piani Urbanistici Comunali alla cui definizione non debba partecipare la Regione (in quanto non concretanti anche variante a Piani Territoriali Regionali o modifiche alla Descrizione fondativa del PUC) la competente Amministrazione provinciale individui opportune modalità di coordinamento con la Regione – Settore Pianificazione Territoriale e delle Aree Demaniali Marittime - laddove tale variante preveda gli interventi di cui all'art. 5, lett. e) del PUD per la cui realizzazione sarà successivamente da acquisire il sopracitato nulla osta regionale.

Quanto sopra al fine di evitare l'eventualità che con il successivo provvedimento mediante il quale la Regione è chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni idonee al rilascio del prescritto nulla-osta, le scelte in argomento, previamente effettuate dalle Amministrazioni competenti per i profili urbanistici e paesistici, possano non trovare la necessaria efficacia, con evidenti diseconomie complessive per tutte le Amministrazioni interessate.

C. Documentazione per la richiesta del nulla osta regionale

Premesso che il nulla osta regionale è atto propedeutico al rilascio della concessione demaniale marittima pluriennale da parte del Comune e che detta concessione costituisce il presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi paesistici ed edilizi, si rende necessario che la richiesta di nulla osta regionale sia basata su una istruttoria comunale completa nei termini di seguito indicati, con riferimento sia all'esame della documentazione presentata dal richiedente, sia alla predisposizione degli atti di competenza demaniale (concessione o autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per la Navigazione marittima) da assumersi successivamente da parte del Comune stesso, una volta acquisito il ridetto nulla osta regionale.

La richiesta di nulla osta inoltrata dal Comune alla Regione ²⁴, dovrà pertanto essere corredata dai seguenti atti:

- a. una copia della documentazione di progetto;
- b. una relazione istruttoria, con l'evidenziazione della relativa proposta comunale;
- c. bozza di concessione o autorizzazione, comprensiva degli eventuali allegati.

²³ Trattasi della nota a firma del Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, paesistica ed ambientale (ora Dipartimento Pianificazione territoriale) ad oggetto "Interventi sulle aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in applicazione della normativa regionale vigente" indirizzata ai Sindaci dei Comuni costieri della Liguria.

²⁴ Da indirizzarsi a: Regione Liguria – Settore Pianificazione territoriale e delle aree demaniali marittime – via Fieschi, 15 – 16121 Genova.

Con riferimento alla relazione istruttoria, si precisa che nella stessa il Comune deve specificare:

- la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento;
- la conformità con le previsioni del progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime ove vigente o richiesto dalla natura delle concessioni di cui si tratta;
- il rispetto delle norme e degli indirizzi del PUD, anche con riferimento alla citata circolare prot. n. 38433/218 del 23 febbraio 2005;
- la proposta conclusiva di merito sotto tutti i profili di propria competenza ed alla luce dei pareri che il Comune è tenuto ad acquisire.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Franco Lorenzani)